



**COMUNE DI CANTALUPA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI
ORGANI E DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 18 del 25/06/2021

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI	3
Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione.....	3
Art. 2 - Sistema comunale di protezione civile	3
CAPO II - ORGANI E STRUTTURE	4
Art. 3 - Composizione ed articolazione del sistema comunale di protezione civile	4
Art. 4 - Centro Operativo Comunale (COC).....	4
Art. 5 - Comitato Comunale di Protezione Civile (CCPC).....	4
Art. 6 - Funzioni del CCPC	4
Art. 7 - Comitato di Coordinamento Comunale del Volontariato (CCCV)	5
Art. 8 - Funzioni del CCCV	5
Art. 9 - Unità di Crisi Comunale (UCC).....	5
Art. 10 - Aree della Sala Operativa Comunale (SOC).....	6
Art. 11 - Piano Comunale di Protezione Civile	9
Art. 12 - Esercitazioni.....	9
CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI	10
Art. 13 - Pubblicità del Regolamento	10
Art. 14 - Trasmissione del Regolamento	10
Art. 15 - Rinvio	10
Art. 16 - Entrata in vigore.....	10

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento degli organi e delle strutture di protezione civile afferenti al Comune di Cantalupa allo scopo di ottimizzare e regolamentare gli interventi in materia di protezione civile in caso di eventi calamitosi e di avviare attività di prevenzione relativamente alle differenti ipotesi di rischio.
2. Le prescrizioni del presente regolamento si applicano integralmente per disciplinare l'istituzione, la composizione, le funzioni, le modalità di funzionamento, la durata in carica, degli organi e delle strutture comunali di protezione civile.

Art. 2 - Sistema comunale di protezione civile

1. Il sistema comunale di protezione civile ha il compito di dare attuazione alle leggi nazionali e regionali in materia di protezione civile e al presente regolamento, nonché alle attività volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo del 2 gennaio 2018 n. 01.
2. Ha tra le sue funzioni:
 - a) coadiuvare il *Sindaco*, nella sua veste di *Autorità territoriale di protezione civile*, nelle attività di previsione e prevenzione dei rischi, di gestione dell'emergenza e di ripristino delle condizioni di normalità;
 - b) applicare le pianificazioni nazionale, regionale e comunale in materia di protezione civile;
 - c) diffondere una cultura di protezione civile attraverso iniziative pubbliche di informazione alla cittadinanza ed esercitazioni, allo scopo di stimolare comportamenti autoprotettivi e resilienti e di solidarietà nelle situazioni d'emergenza;
 - d) favorire la formazione e l'aggiornamento costante degli operatori di protezione civile.
3. È composto principalmente dal personale dipendente dell'Ente e dal volontariato di protezione civile convenzionato mobilitati per svolgere attività di protezione civile.
4. Il *Sindaco*, in qualità di legale rappresentante del Comune, è l'*Autorità territoriale di protezione civile* e sovrintende, di persona o tramite suo delegato, il sistema comunale di protezione civile.
5. Il sistema comunale di protezione civile si avvarrà, anche attraverso convenzioni, di tutti i soggetti necessari al pieno e corretto svolgimento delle attività di protezione civile.

CAPO II - ORGANI E STRUTTURE

Art. 3 - Composizione ed articolazione del sistema comunale di protezione civile

1. Sono organi e strutture del sistema comunale di protezione civile:
 - a) il *Comitato Comunale di Protezione Civile (CCPC)*;
 - b) il *Comitato di Coordinamento Comunale del Volontariato (CCCV)*;
 - c) l'*Unità di Crisi Comunale (UCC)*;
 - d) la *Sala Operativa Comunale (SOC)*.

Art. 4 - Centro Operativo Comunale (COC)

1. In situazioni di allerta e di emergenza o in occasione di eventi o circostanze potenzialmente critiche per la popolazione l'insieme degli organi e delle strutture di cui all'art. 4 costituisce il *Centro Operativo Comunale (COC)*.
2. Il *COC* è articolato su un livello politico-decisionale e su un livello tecnico-esecutivo; appartengono al livello politico-decisionale il *CCPC* e il *CCCV*.

Art. 5 - Comitato Comunale di Protezione Civile (CCPC)

1. Il *CCPC* assicura l'espletamento dei compiti e delle funzioni di protezione civile in conformità alle prescrizioni degli strumenti di programmazione e pianificazione di protezione civile.
2. La composizione del *CCPC* è la seguente:
 - a) *Sindaco*, di persona o tramite suo rappresentante, che lo presiede (*membro permanente*);
 - b) *Vice Sindaco*, in qualità di sostituto del *Sindaco*;
 - c) *Responsabile della Polizia Locale*, di persona o tramite suo rappresentante (*membro permanente*);
 - d) *Responsabile dell'Ufficio Tecnico*, di persona o tramite suo rappresentante (*membro permanente*);
 - e) *Assessori della Giunta comunale*, su esplicita richiesta del *Sindaco*.
3. Il *CCPC* viene istituito entro due mesi dall'adozione del presente regolamento.
4. Il *CCPC* dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale ed opera fino alla nomina del nuovo *Sindaco*.
5. Con la presenza dei membri permanenti la seduta del *CCPC* risulta regolarmente costituita.
6. È facoltà del *Sindaco* chiamare di volta in volta a partecipare ai lavori del *CCPC*, in qualità di membri aggiuntivi, i rappresentanti di enti, organismi istituzionali, gruppi ed associazioni di volontari e ogni altra figura che venga ritenuta adatta in relazione agli argomenti da trattare, nonché di avvalersi della consulenza di professionisti con comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore.
7. Il *CCPC* viene convocato dal *Sindaco* o dal suo rappresentante:
 - a) in via ordinaria, ogni qual volta il *Sindaco* ritenga necessario avvalersi del parere del *CCPC* sulle attività ordinarie del sistema comunale di protezione civile;
 - b) in via straordinaria, ossia in situazioni di allerta e di emergenza o in occasione di eventi o circostanze potenzialmente critiche per la popolazione e a seguito di formale richiesta di uno dei componenti il *CCPC* stesso.
8. Le convocazioni avvengono senza particolari formalità e, al verificarsi di eventi calamitosi interessanti il territorio comunale, il *CCPC* deve intendersi automaticamente convocato in seduta permanente.
9. Le riunioni si tengono presso la sede comunale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione o, in alternativa, utilizzando piattaforme tecnologiche per le videoconferenze da remoto.
10. Il Responsabile della Polizia Locale assicura le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo del *CCPC*.

Art. 6 - Funzioni del CCPC

1. Il *CCPC* garantisce lo svolgimento, lo sviluppo e il coordinamento delle attività specificate all'art. 2 del Decreto Legislativo del 02 gennaio 2018 n. 1 ed inoltre:
 - a) formula proposte ed osservazioni, esprime pareri, elabora obiettivi, indirizzi e studi a supporto delle decisioni dell'*Autorità territoriale di protezione civile*, sia in fase preventiva, sia di emergenza;

- b) assicura l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui sopra, in conformità alle prescrizioni degli strumenti di programmazione e di pianificazione di protezione civile;
- c) assicura il passaggio della gestione dell'emergenza dall'autorità comunale a quella sovraordinata, garantendo in ogni caso il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso;
- d) definisce i protocolli con le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile indicati all'art. 13 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, al fine di incrementarne la capacità operativa e di favorirne la necessaria integrazione e collaborazione.

Art. 7 - Comitato di Coordinamento Comunale del Volontariato (CCCV)

1. Il *CCPC*, con la presenza dei responsabili delle organizzazioni di volontariato operanti in protezione civile sul territorio comunale, assume anche la funzione di *Comitato di Coordinamento Comunale del Volontariato (CCCV)* ed è costituito da:
 - a) il *CCPC*;
 - b) un Responsabile (o suo sostituto) per ogni organizzazione di volontariato operante in protezione civile sul territorio comunale.
2. Il *CCCV* viene istituito entro due mesi dall'adozione del presente regolamento.
3. Il *CCCV* dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale e opera fino alla nomina del nuovo *Sindaco*.
4. La seduta del *CCCV* per essere regolarmente costituita richiede la presenza, oltre che dei membri permanenti del *CCPC*, di almeno un Responsabile (o suo sostituto) di un'organizzazione di volontariato tra quelle operanti in protezione civile sul territorio comunale.
5. È facoltà del *Sindaco* chiamare di volta in volta a partecipare ai lavori del *Comitato di Coordinamento*, in qualità di membri aggiuntivi, i rappresentanti di enti, organismi istituzionali, gruppi ed associazioni di volontari e ogni altra figura che venga ritenuta adatta in relazione agli argomenti da trattare, nonché di avvalersi della consulenza di professionisti con comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore.
6. Il *CCCV* viene convocato dal *Sindaco*, mediante avviso di convocazione scritto. In via straordinaria e urgente la convocazione potrà avvenire anche per le vie brevi.
7. Il *CCCV* deve intendersi automaticamente convocato in seduta permanente al verificarsi di eventi calamitosi interessanti il territorio comunale.
8. Le riunioni si tengono presso la sede comunale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione o, in alternativa, utilizzando piattaforme tecnologiche per le videoconferenze da remoto.
9. Il Responsabile della Polizia Locale assicura le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo del *CCPC*.

Art. 8 - Funzioni del CCCV

1. Il *CCCV*:
 - a) si esprime in merito a specifici programmi di lavoro (esercitazioni di protezione civile, attività di formazione del volontariato di protezione civile, attività di informazione alla cittadinanza svolta con il supporto del volontariato, attività di supporto per la gestione di un evento a rilevante impatto locale, ecc.);
 - b) propone criteri e metodologie utili al fine di elaborare interventi programmati e coordinati tra istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato;
 - c) si esprime in merito all'acquisizione di attrezzature utilizzabili dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile operanti sul territorio comunale.

Art. 9 - Unità di Crisi Comunale (UCC)

1. Il *CCPC* si avvale dell'*Unità di Crisi Comunale (UCC)*, quale supporto tecnico alle decisioni, per l'espletamento dei compiti di direzione unitaria e coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare eventi che richiedono una risposta organizzativa e gestionale comunale compatibile con i beni e le risorse strumentali, finanziarie e umane disponibili.
2. L'*UCC* assolve anche ai compiti di *Sala Operativa Comunale (SOC)*, nel raccordare le attività di direzione e coordinamento con gli interventi svolti sul territorio. La *SOC* è anche il luogo fisico e/o virtuale, adeguatamente attrezzato, dove tali attività vengono svolte.
3. Costituisce un presidio permanente e continuativo durante l'emergenza e mantiene il collegamento con la rete di comunicazione delle strutture sovraordinate di protezione civile.

4. La composizione dell'*UCC* è la seguente:
 - a) *Sindaco*, di persona o tramite suo rappresentante, che la presiede;
 - b) *Vice Sindaco*, in qualità di sostituto del *Sindaco*;
 - c) *Responsabile della Polizia Locale*, di persona o tramite suo rappresentante;
 - d) *Responsabili dei Settori Comunali*, di persona o tramite loro rappresentanti, assegnatari delle funzioni delle Aree della *SOC* indicate al successivo Art. 10;
5. L'assegnazione delle funzioni delle Aree ai *Responsabili dei Settori Comunali* è definita con atto di nomina del *Sindaco*.
6. L'*UCC*, viene istituita entro due mesi dall'adozione del presente regolamento.
7. L'*UCC* dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale ed opera fino alla nomina del nuovo *Sindaco*.
8. È facoltà del *Sindaco* chiamare di volta in volta a partecipare ai lavori dell'*UCC*, membri aggiuntivi in grado di fornire contributi specialistici per la gestione delle emergenze e di nominarli in qualità di componenti esterni.
9. Le convocazioni avvengono su disposizione del *Sindaco* o dal suo rappresentante senza particolari formalità e possono essere anticipate per le vie brevi.
10. L'*UCC* deve intendersi automaticamente convocata in seduta permanente in occasione di eventi o circostanze potenzialmente critiche per la popolazione e il territorio e la composizione potrà variare in funzione della tipologia di evento.
11. L'*UCC* assicura il passaggio della gestione dell'emergenza dagli organi tecnici comunali a quelli sovraordinati, garantendo, in ogni caso, il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso.
12. Le riunioni si tengono presso la sede comunale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione o, in alternativa, utilizzando piattaforme tecnologiche per le videoconferenze da remoto.
13. Il Responsabile della Polizia Locale assicura le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo del *CCPC*.

Art. 10 - Aree della Sala Operativa Comunale (SOC)

1. Le funzioni delle *Aree* della *SOC* sono le seguenti:

A. AREA COORDINAMENTO E LOGISTICA

a1) COORDINAMENTO

- In situazioni ordinarie
 - cura le attività di pianificazione comunale di protezione civile e conosce in dettaglio il *Piano*;
 - acquisisce, verifica e aggiorna i dati relativi alle diverse tipologie di rischio, ai fini delle attività di previsione, prevenzione e soccorso;
 - acquisisce, verifica e aggiorna i contatti presenti nella rubrica di emergenza.
- In situazioni di allerta o durante l'emergenza
 - è il primo supporto operativo al *Sindaco* e attiva il sistema comunale di protezione civile;
 - coordina i Responsabili che gestiscono le funzioni delle *Aree* presso la *SOC*;
 - assegna ai Responsabili, a seguito di segnalazioni di protezione civile pervenute in *SOC*, i compiti e le attività necessarie per la risoluzione delle situazioni d'emergenza segnalate;
 - coordina i rapporti con le componenti operative, tecniche e scientifiche coinvolte nel fronteggiare l'emergenza.

a2) VOLONTARIATO

- In situazioni ordinarie
 - censisce e aggiorna i dati delle risorse umane e materiali, in disponibilità al volontariato;
 - organizza esercitazioni e iniziative utili alla promozione della cultura di protezione civile;
 - gestisce le procedure formali di attivazione del volontariato per svolgere attività informative, formative, addestrative e operative.
- In situazioni di allerta o durante l'emergenza
 - gestisce le procedure formali di attivazione del volontariato per svolgere attività in emergenza;

- gestisce le attività del volontariato di protezione civile a supporto degli interventi di soccorso e di assistenza alla cittadinanza e in occasione degli eventi a rilevante impatto locale;
- gestisce le comunicazioni alternative.

a3) LOGISTICA

- In situazioni ordinarie
 - acquisisce, verifica e aggiorna dati e informazioni relative alle attrezzature tecniche, alle macchine operatrici, ai mezzi di trasporto e alle risorse in genere reperibili in situazioni di emergenza;
 - cura i contatti utili per l'attivazione di persone e/o imprese utilizzabili in emergenza;
 - acquisisce, verifica e aggiorna i dati relativi alle *Aree di Emergenza* (in particolare le *Aree di Ammassamento Soccorritori e Risorse e Atterraggio Elicotteri - Z.A.E., Zone di Atterraggio in Emergenza*).
- In situazioni di allerta o durante l'emergenza
 - reperisce i materiali e i mezzi occorrenti alla gestione dell'emergenza;
 - partecipa alle attività di monitoraggio e presidio per il controllo dei punti critici e delle aree soggette a rischio preventivamente individuate;
 - attiva le persone o le imprese necessarie alla risoluzione dei problemi causati dall'evento;
 - cura la gestione delle *Aree di Emergenza* (in particolare le *Aree di Ammassamento Soccorritori e Risorse e Atterraggio Elicotteri - Z.A.E., Zone di Atterraggio in Emergenza*).

a4) SERVIZI ESSENZIALI, MONITORAGGI E CENSIMENTO DANNI

- In situazioni ordinarie
 - acquisisce, verifica e aggiorna i dati inerenti alle società di gestione dei servizi essenziali (gestione delle acque; energia elettrica; gas; telefonia; rifiuti, ecc.);
 - gestisce gli atti e ogni documentazione tecnica inerente al rischio idrogeologico e idraulico (previsione, prevenzione);
 - censisce e aggiorna i dati delle attività produttive e commerciali;
 - organizza la documentazione necessaria al rilevamento dei danni in situazioni di emergenza.
- In situazioni di allerta o durante l'emergenza
 - segnala guasti e interventi ai gestori dei servizi essenziali, seguendone le attività di ripristino, per garantire la funzionalità e la continuità delle erogazioni;
 - attiva una verifica speditiva della stabilità e dell'agibilità degli edifici danneggiati;
 - cura il rilevamento e il censimento dei danni a persone, edifici pubblici e privati, infrastrutture, servizi essenziali, attività produttive, attività commerciali, attività agricole e di allevamento e a opere di interesse storico, artistico e culturale;
 - evidenzia gli interventi urgenti per la minimizzazione delle situazioni di pericolo.

a5) STRUTTURE OPERATIVE, VIABILITÀ E PRESIDII TERRITORIALI

- In situazioni ordinarie
 - acquisisce, verifica e aggiorna i dati e le informazioni relative alle strutture di soccorso;
 - acquisisce, verifica e aggiorna i dati e le informazioni relative ai gestori della viabilità e dei trasporti pubblici in genere;
 - organizza squadre composte da personale dipendente e volontario di protezione civile per le attività di presidio territoriale.
- In situazioni di allerta o durante l'emergenza
 - concorre alla gestione operativa degli interventi di soccorso;
 - gestisce le limitazioni del traffico nelle aree a rischio, la regolamentazione degli afflussi dei soccorsi attraverso la predisposizione di cancelli presidiati e della viabilità alternativa;

- coordina le squadre miste composte da personale dipendente e volontario di protezione civile per il controllo dei punti critici e delle aree soggette a rischio preventivamente individuate;
- cura la gestione dei trasporti necessari al trasferimento della popolazione colpita.


B. AREA AMMINISTRATIVA E ASSISTENZA

b1) ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE, SANITÀ E SCUOLE

- In situazioni ordinarie
 - acquisisce, verifica e aggiorna i dati relativi alle risorse sanitarie, veterinarie, assistenziali e alle strutture scolastiche necessari alle attività di previsione, prevenzione, soccorso e assistenza;
 - cura i rapporti con il volontariato socioassistenziale e i contatti con i responsabili delle strutture scolastiche presenti sul territorio;
 - acquisisce e aggiorna i dati relativi alle persone diversamente abili o comunque assistite;
 - acquisisce, verifica e aggiorna i dati relativi alle *Aree di Emergenza* (in particolare le *Aree di Attesa della Popolazione* e le *Aree di Accoglienza - Aree e Centri di Assistenza alla Popolazione*).
- In situazioni di allerta o durante l'emergenza
 - interroga i dati demografici;
 - partecipa alla gestione del soccorso sanitario, veterinario e del servizio di assistenza sociale;
 - gestisce l'assistenza alla cittadinanza in difficoltà per mancanza di alloggi, alimenti e servizi essenziali;
 - gestisce le *Aree di Emergenza* (in particolare le *Aree di Attesa della Popolazione*, le *Aree di Accoglienza - Aree e Centri di Assistenza alla Popolazione*, le *Aree di Ammassamento Bestiame*);
 - redige gli atti necessari per la messa a disposizione di immobili, aree, alimenti e quanto necessario per garantire l'assistenza alla cittadinanza colpita.

b2) ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE, MASS MEDIA E INFORMAZIONE

- In situazioni ordinarie
 - svolge attività inerenti all'organizzazione e l'archiviazione dei documenti amministrativi utili in emergenza;
 - provvede alla manutenzione degli applicativi informatici e alle strumentazioni preposte all'utilizzo degli stessi;
 - organizza modalità d'informazione preventiva e in emergenza alla cittadinanza;
 - cura i rapporti con i mass media.
- In situazioni di allerta o durante l'emergenza
 - riceve e registra le segnalazioni d'emergenza da inoltrare al coordinatore dei Responsabili che gestiscono le *Aree* presso la *SOC*;
 - coordina le attività amministrative e finanziarie necessarie per la gestione dell'emergenza;
 - assicura lo svolgimento delle attività autorizzative alle spese per la gestione dell'emergenza in atto;
 - assicura il supporto amministrativo e contabile per le attività di rendicontazione della spesa.
 - garantisce in continuo la funzionalità di reperimento dei dati dai sistemi informativi e informatici dell'Ente;
 - si occupa di informare la cittadinanza in merito alle disposizioni impartite dal *Sindaco* e ai comportamenti da tenere per fronteggiare adeguatamente la situazione d'emergenza;
 - cura la gestione delle comunicazioni ufficiali.



Composizione della *SOC* all'interno del *COC* di Cantalupa.

Art. 11 - Piano Comunale di Protezione Civile

1. È il documento che, a partire dall'analisi delle problematiche esistenti sul territorio comunale, prevede l'organizzazione di procedure, di attività di monitoraggio e di assistenza alla popolazione che devono essere portate avanti da una struttura organizzata per operare in situazioni di emergenza.
2. I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti.

Art. 12 - Esercitazioni

1. Le esercitazioni devono mirare a verificare, nelle condizioni più estreme e diversificate, la capacità di risposta di tutte le strutture operative interessate e facenti parte al modello di intervento, così come previsto nella pianificazione comunale di protezione civile. In generale, servono a validare le procedure e le azioni indicate nella pianificazione; pertanto, devono essere verosimili cioè tendere il più possibile alla simulazione della realtà e degli scenari pianificati.

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento sarà pubblicata sul sito Internet ufficiale del Comune. I contenuti principali e promozionali del presente Regolamento saranno inoltre pubblicizzati alla popolazione attraverso le forme più opportune.

Art. 14 - Trasmissione del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento sarà trasmessa al *Presidente della Giunta Regionale*, al *Sindaco metropolitano* ed al *Prefetto*.

Art. 15 - Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme vigenti in materia di protezione civile.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio.